

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3727

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2006 (*)

—————

Conferimento di poteri straordinari e risorse finanziarie da
destinarsi ai sindaci delle città capoluogo di provincia a
rischio periferie

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre dalla Francia giungono notizie sulla rivolta delle periferie degradate, fomentata in larga parte dagli immigrati di seconda generazione, molti cittadini italiani si chiedono se si rischia l'effetto emulazione anche nel nostro Paese del preoccupante fenomeno.

Oggi viene alla luce il problema delle periferie sterminate ed abbandonate dove cresce l'exasperazione per il terribile degrado ivi esistente.

La realtà è che la rivolta delle periferie parigine e di altre grandi città francesi rappresenta un allarme per tutte le grandi metropoli, a cominciare da quelle italiane. Il degradante urbanesimo che caratterizza le periferie di grandi città, come ad esempio Napoli, Palermo, Roma, Torino, genera un ac-

cumulo di fatiscenza e di miseria, di emarginazione e disagio sociale, al quale si deve rispondere avviando subito un imponente processo di legalità e di risanamento urbanistico, dando ai Sindaci dei capoluoghi di provincia ed impegnati in prima linea, poteri straordinari ed ingenti risorse per avviare quel processo di bonifica urbanistica e di politiche sociali, capaci di svuotare, con la realizzazione di quartieri vivibili, quel pernicioso accumulo di povertà e criminalità, prima che deflagri con inaudita violenza anche da noi.

È per ovviare a questi pericoli e dare una pronta risposta alle esigenze non più procrastinabili delle nostre grandi città che viene presentato questo disegno di legge, confidando nella sensibilità degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito un fondo straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di diecimila milioni di euro da reperire tra i fondi stanziati per le grandi opere infrastrutturali, da utilizzare previa presentazione di progetti da parte dei Sindaci delle città capoluogo di provincia, individuate dall'articolo 2 del presente disegno di legge, per avviare processi di risanamento urbano, bonifiche urbanistiche ed avvio di politiche sociali tendenti a risanare i quartieri cosiddetti a rischio e mirati a portare prosperità e lavoro.

Art. 2.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio a da persona da lui delegata e composto dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'economia e da 4 rappresentanti scelti dalle associazioni degli imprenditori ed artigiani, da 4 rappresentanti scelti dalle associazioni *no profit* particolarmente impegnati nel sociale e dai Sindaci capoluogo di Regione, i quali individueranno tra i comuni che ne faranno richiesta, i progetti che potranno godere dei benefici del presente disegno di legge, assegnando loro risorse per l'ammontare previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Art. 3.

1. Ai Sindaci dei comuni individuati dall'articolo 2, saranno conferiti poteri straordinari nella gestione dei fondi loro assegnati per la realizzazione del progetto finanziato.

Art. 4.

1. I poteri conferiti ai Sindaci di cui all'articolo 3 saranno almeno equipollenti a quelli conferiti ai commissari straordinari del Governo in occasione di grandi calamità e saranno comunque determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

1. Per il primo anno di attuazione della presente legge dovranno essere approvati i progetti presentati in misura non superiore al 10 per cento dei capoluoghi di provincia interessati.